


COMUNE di LATINA

Ripartizione Urbanistica



Il Sindaco

Adottato con Delibera

di C.C. del

Progettisti :

- Arch. Renzo Fanti C.F. FNTNVD61L21E472R
- Arch. Alessandro Zanni C.F. ZNNSLN57A17G22A9
- Arch. Paolo S. Zanchi C.F. ZHBPST53E25L120G

Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti

ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
DI LATINA

[Signature]

ZANNI
ALESSANDRO 2

ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
DI LATINA

[Signature]

FANTI
RENZO 148

[Signature]

Tavola 4 : Regolamento

**REGOLAMENTO PER I CRITERI E CARATTERISTICHE DELLE AREE
SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1
DECRETO LGS. 11 FEBBRAIO 1998 N. 32 MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL DECRETO LGS. 8 SETTEMBRE 1999 N. 346**

TITOLO I

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

**CAPO 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
OMOGENEE**

ART. 1 Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare e autorizzati, viene suddiviso nelle seguenti tre zone omogenee:

Per la suddivisione degli ambiti si è tenuto conto:

- 1) delle effettive superfici occupate degli impianti esistenti;
 - 2) dei criteri previsti dagli artt. 16-17-18 - 20 e 24 del Codice della strada e dell'art. 61 del regolamento di esecuzione
- a) **zona A** Comprendente la zona territoriale omogenea R0 – R1- R2 – R3 - R4-R6-R7 di P.R.G. Latina Scalo parte, Borghi parte, Marina di Latina parte.
All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti; possono essere conservati gli impianti esistenti purché non vadano a deturpare il particolare pregio storico-artistico e paesaggistico della zona, non siano in contrasto con le norme del Codice della Strada e con i requisiti igienico sanitari.
- b) **zona B** comprendente le zone territoriali omogenee della viabilità nelle altre zone di P.P.E. (R5-R10-R11-L-Q1-Q2-Q3-Q4-Q5-C.D.-F1-F2-E1 ,parte P.P.E. dei borghi , parte Latina Scalo e parte di Marina di Latina e zona ASI.
All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo chiosco, stazioni di rifornimento e di servizio con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e simili),
e bar per quanto concerne le stazioni di servizio.
- c) **zona C** comprendente la zona territoriale omogenea H (zona agricola) del P.R.G.
All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti di tipo chiosco ,stazioni di rifornimento e di servizio con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona(negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) e servizi all'automezzo
(deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili)

CAPO 2 – PRINCIPI GENERALI

- ART. 2** L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia e da quanto previsto dalla Legge Regionale 62/94 e sue successive eventuali modificazioni.
- ART. 3** I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, in fregio a tutte le strade ricadenti nel comune, devono avere le caratteristiche delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così come definite dalla legge statale e regionale.
- ART. 4** I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione dove possibile metano e GPL.
- ART. 5** Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (Art. 22 N.C.d.S. e art. 61, comma 3 del Regolamento).
- ART. 6** La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico, ed ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
- ART. 7** qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto.
- ART. 8** L'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato su un area avente una superficie non inferiore a quella definita al successivo art. 18. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto d'aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dal regolamento Edilizio Comunale. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt. 5 (cinque).
- ART. 9** All'interno dell' area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.
- ART. 10** I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

ART. 11 Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere funzionale a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

ART. 12 Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali.

ART. 13 Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento in riferimento alla legge 319/76.

ART. 14 I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche di dispositivi di rilevazione di eventuali perdite.

CAPO 3 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI-ARCHITETTONICI

ART. 15 Non si possono installare nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nei seguenti casi:

- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della legge 1089/39;
- nei con visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico - artistico - architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

ART.16 Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo "chiosco" opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo.

CAP. 4 - SUPERFICIE MINIMA - MASSIMA OCCUPATA

ART. 17 La superficie minima e massima occupata di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti si intende la superficie dell'impianto urbanizzata (superficie carrabile, verde attrezzato, servizi). Tali superfici, in relazione alla ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, di cui all'art. 1, sono determinate dal seguente prospetto:

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

	Ambito A	Ambito B	ambito C
CHIOSCO	Fino a mq. 600*	Da mq.600 a mq 1000	Da mq.1000 a mq 1500
STAZIONE DI RIFORNIMENTO	Sup. a mq. 600*	Da mq.1500 a mq. 2000	Da mq. 2000 a 3000
STAZIONE DI SERVIZIO	-----	Da mq. 2000 a mq.3000	Da mq. 3000 a mq.5000

* solo per quelli esistenti

CAPO 5 – SUPERFICI NETTE EDIFICABILI

ART. 18 Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono essere inferiori, per singola tipologia di impianto, ai seguenti parametri:

Chiosco : trattasi di locali per ricovero addetti, si deve assicurare che il luogo di lavoro sia idoneo, pertanto che abbia un locale wc. In questa tipologia vi sarà il locale gestore con il wc e altri piccoli locali a servizio.

SUPERFICI MINIME

	GESTORE	WC	TOTALE
A	MQ.4,00	MQ. 3,00	MQ. 7,00
B	MQ. 9,00	MQ. 3,00	MQ. 12,00
C	MQ. 16,00	MQ. 4,00	MQ. 20,00

Il wc avrà apertura dall'esterno :

- 3 mq. per il gestore
- 4 mq. per handicappato

In questa tipologia , le superfici dei locali rimangono minime nell'ambito A, mentre nel B e C possono aumentare fino al 2% della superficie occupata.

Stazione di rifornimento : tali strutture devono avere un rapporto di copertura massimo del 2% della superficie occupata. Le superfici saranno le seguenti:
Con deposito olio lubrificante ,gommista ,grassaggio ,e simili

SUPERFICI MINIME

A	MQ. 13,00	MQ. 4+3	MQ. 20,00
B	MQ. 23,00	MQ. 4+3	MQ. 30,00
C	MQ. 33	MQ. 4+3	MQ. 40

Le superfici minime dei locali possono essere aumentate fino al 2% della superficie occupata.

Stazioni di servizio: Tutto come la stazione di rifornimento con bar, rivendita di giornali
Possibilità attività non OIL.

SUPERFICI MINIME

A	MQ. ----	MQ. ----	MQ. ----
B	MQ. 47	MQ. 4 MQ. 3 MQ. 3 MQ. 3	MQ. 60
C	MQ. 57	MQ. 4 MQ. 3 MQ. 3 MQ. 3	MQ. 70

[Handwritten signature]

Le superfici dei locali possono essere aumentate fino al 3% della superficie occupata nella zona omogenea B , fino al 5% della superficie occupata nella zona omogenea C.

Per tutte le tipologie l'altezza massima sarà di metri 3,50 computabile 3,00 e non inferiore.

Per tutte le tipologie l'area destinata a portico non dovrà superare il 20% della superficie utile, e dovrà essere collegato con la zona servizi.

Oltre alle superfici già specificate per le tipologie Stazione di rifornimento e Stazione di servizio possono essere realizzati locali interrati per una superficie pari al sedime della costruzione al piano terra aumentata del 20%.

Le recinzioni saranno realizzate secondo la normativa del Piano in cui ricade l'intervento.

AREA LIBERA E PARCHEGGI

l'area libera non deve essere inferiore alla superficie di cui all'art. 18 , mentre l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera non deve essere inferiore al 5% della superficie dell'area occupata, e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

8

CAPO 6 - REQUISITI IGIENICO SANITARI

ART. 19 I bagni dovranno essere dotati di doccia con armadietto per la tipologia "chiosco"; di doccia e uno spogliatoio non necessariamente contiguo con il bagno per le tipologie "stazioni di rifornimento" e "stazioni di servizio" ; tutto ai sensi della legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20 Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica(impermeabilizzazione del piazzale. Raccolta acque meteoriche, sistemi di contenimento versamento di idrocarburi). Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento in riferimento alla legge 319/76 , con l'installazione di disoleatori che raccolgano le acque di prima pioggia.

ART. 21 I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche di dispositivi di rilevazione di eventuali perdite.

ART. 22 L'adduzione della rete idrica dovrà essere allacciata a quella comunale o dovrà avere le Caratteristiche di potabilità.

[Handwritten signature and initials]

ART. 23 E' vietato l' installazione di bagni del tipo chimico.

CAPO 7 - DISTANZE MINIME

ART. 24 La distanza minima tra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle stabilite dalla Legge Regionale 62/94 e sue successive eventuali modificazioni.

CAPO 8 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

ART. 25 Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 114, della Legge 25 Agosto 1991

ART. 26 E' possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, lett. B) L. 25 agosto 1991, n° 287 all'interno degli impianti di distribuzione carburante nel rispetto delle normativa esistente e ai sensi della Legge 283/63 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 327/80.

a) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTE

- stazioni di servizio o di rifornimento ;
- superficie di servizio non inferiore a quella prevista dall'art. 20;

b) SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE

- pubblico esercizio di alimenti di cui all'art. 5 lett.b) Legge 287/91

CAPO 9 - ACCESSI

ART. 27 Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

ART. 28 Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti di strade di tipo B,C,D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). La lunghezza delle corsie, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato.

ART. 29 Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposito spartitraffico del quale si consiglia una larghezza non inferiore a mt. 0,50 e non eccedente mt. 1,50, delimitato con cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina

stradale, deve essere compresa fra cm. 20 e cm. 30. Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

- ART. 30** Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.
- ART. 31** Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole.
Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.
- ART. 32** In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del N.C.d.S.)
- ART. 33** Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° o maggiori , allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli . Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede attraverso:
- a) preferibilmente il mantenimento in quota del marciapiede stesso con posa di profili di carriera e larghezza invariata del marciapiede;
 - b) accessi tramite rampe e cordoli interrati a filo quota stradale a delimitare il percorso pedonale e ai portatori di handicap.
- ART. 34** Deve essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, anche quando sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.
- ART. 35** Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione , da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal comune.
- ART. 36** La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede

anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli uffici comunali preposti.

ART. 37 Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche tecniche specifiche ai punti successivi:

1. Impianti ubicati all'interno dei centri abitati

- a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5;
Fronte strada da mt. 25 a mt. 30 con accessi da mt. 7,50 e mt. 10 e aiola spartitraffico centrale ,
tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie;
- b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli :
fronte strada di mt. 60 con accessi di mt. 15 e aiuola spartitraffico centrale di mt. 30.

2. Impianti ubicati fuori dai centri abitati

a) Compatibilmente con le caratteristiche geometriche viabilistiche della strada può essere consentito il rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5;
fronte strada da mt. 25 a mt. 30 con accessi da mt. 7,50 a mt. 10 e aiuola spartitraffico centrale da mt. 10 ;

b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
Fronte strada da mt. 60 con accessi da mt. 15 e aiuole spartitraffico centrale sa mt. 30.

c) Strade di scorrimento tipo B:

fronte strada da mt. 60 con accessi da mt. 15 e aiuole spartitraffico centrale da mt. 30 e due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a mt.60 per l'accesso e mt. 75 per l'uscita dell'impianto.

ART. 38 Le distanze degli accessi da curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada .

CAPO 10 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI

ART. 39 L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 agosto 1966, n° 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale Circolazione.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione laddove indicato dal Comune.

CAPO 11 – INSEGNE

ART. 40 La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna anche luminosa e il nominativo della Società :

1. le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensioni massima di mq. 10 ;
2. le insegne su palina devono avere dimensioni massima di mq. 3 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
3. le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
4. Deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riproducendo il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
5. L'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati .
6. L'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
7. L'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere inferiore a mt. 20 lineari.

ART. 41 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

ART. 42 Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e art. 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

CAPO 12 – SEGNALETICA

ART. 43 Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S. detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

CAPO 13 - MODIFICHE , POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

ART. 44 Gli impianti esistenti possono procedere a:

- opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- modifiche ed ampliamenti alle condizioni previste dalla normativa regionale ai sensi della legge 62/94 e sue successive eventuali modificazioni.
- potenziamenti alle condizioni previste dalla normativa vigente;
- ristrutturazioni, nel rispetto della normativa del recupero vapori specificatamente della Legge 413/97 e Regolamento ai sensi del D.M. n° 76 del 20.01.1999.
- variazione tipologica

ART. 45 La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

ART. 46 Dovranno essere verificati i requisiti igienico sanitari di cui al capo 6 e la compatibilità di cui all'art. 2 comma tre del D.Leg. 11.02.1998 n° 32.

CAPO 14 – SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

ART. 47 Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione allo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) l'adeguamento dell'area alle previsioni del P.R.G.
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo;
- e) lo smantellamento dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuta cessazione dell'attività

garantito da polizza fidejussoria a favore del Comune di Latina, tutto regolamentato da convenzione tipo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 15 – DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI

ART. 48 La documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia e di autorizzazione petrolifera è la seguente:

- a) Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva Km.ca del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;
- b) Analitica auto certificazione corredata da perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, (architetto, ingegnere, geometra), attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche , fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici, le norme dettate dalla legge regionale 62/94 ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa.
- c) Autorizzazione della A.S.L. ai sensi della legge 76/80.
- d) Parere da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- e) Planimetria in scala adeguata riprodotte una zona sufficientemente estesa rispetto al punto di intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica.
- f) Estratto di mappa e tipo di frazionamento rilasciato dall' Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
- g) Planimetria dello stato di fatto in scala 1: 200 o 1: 500 , rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
- h) Planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1: 20 e sezione quotata in scala 1: 100.
Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di prima pioggia.
- i) planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari e pedonali previsti all'interno dell'area;

- j) tutti i prospetti esterni in scala 1:100, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
- k) almeno due sezioni verticali (longitudinale e trasversale) quotate in scala 1: 100 con indicata la quota di riferimento per le altezze ;
- l) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio.
- m) Dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'Ufficio Tecnico del Comune.

ART. 49 Tale documentazione, e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti del Regolamento Edilizio Comunale, deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato(Architetto, Ingegnere, Geometra) , nei modi e nei termini di Legge, e controfirmata dal richiedente la Concessione, nonché dall'avente titolo alla concessione.

ART. 50 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti.

ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
DI LATINA

ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
DI LATINA.

ZANNI
ALESSANDRO

242

TABELLA RIEPILOGATIVA AMBITI E TIPOLOGIE

	TIPOLOGIA	SUP. MAX OCC.	SUP. MIN. EDIFIC. NETTE	SUP. MAX EDIFIC. NETTE	PARCHEGGIO	SERVIZI IGIENICI SUP. MIN.
AMBITO A	CHIOSCO	fino a 600 mq. esist.	7,00 mq.	2%		3 mq.
	STAZ. DI RIFORNIMENTO	sup. a 600 mq. esist.	20,00 mq.	2%	5%	4 + 3 mq.
	STAZ. DI SERVIZIO					
AMBITO B	CHIOSCO	da 600 a 1000 mq.	12,00 mq.	2%	5%	3 mq.
	STAZ. DI RIFORNIMENTO	da 1500 a 2000 mq.	30,00 mq.	2%	5%	4 + 3 mq.
	STAZ. DI SERVIZIO	da 2000 a 3000 mq.	60 mq.	3%	5%	4+3+3+3 mq.
AMBITO C	CHIOSCO	da 1000 a 1500 mq.	20,00 mq.	2%	5%	4 mq.
	STAZ. DI RIFORNIMENTO	da 2000 a 3000 mq.	40,00 mq.	2%	5%	4 + 3 mq.
	STAZ. DI SERVIZIO	da 3000 a 5000 mq.	70,00 mq.	5%	5%	4+3+3+3 mq.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
 DI LATINA
 FAVI
 DENZO
 148
 27/01/2010
 F. GOSI (MO) 482

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
 DI LATINA
 ZANNI
 ALESSANDRO
 242